

in private tribune: proibì le preci tumultuose che adivansi per le vie e nei pubblici luoghi per ottenere le piogge e prescrisse di farle umilmente nelle campagne; abolì le assemblee notturne nelle moschee, ingiunse alle donne di non farvi più novene senza i loro mariti, padri o fratelli, ne escluse le nubifi e vietò loro di far codazzo alle tumulazioni; proscribbe l'uso dell'oro, argento e seta per seppellire i morti, non che le grida, i ridicoli omei e le cerimonie superstiziose: permise le danze e i festini per nozze, nascite ed altre feste di famiglia, ma ne vietò la licenziosità e l'ubriachezza; perfezionò la polizia della capitale e creò veziri che invigilassero al buon ordine dei mercati ed alla sicurezza di ogni quartiere, che dovea esser chiuso la sera e visitato da ronde notturne.

Pubblicò pure ordinamenti sull'arte della guerra e la militar disciplina; stabilì pena di morte contra chiunque mussulmano che fuggisse davanti il nemico, sempre che questo non fosse almeno due volte più numeroso: vietò ai militari l'uccidere i fanciulli, le donne, i vecchi, gli ammalati ed anche i religiosi, a meno che questi non fossero presi coll'armi in mano: ordinò i beni si restituissero in natura o in equivalente ai cristiani che abbracciassero l'islamismo; fissò la porzione di bottino che dovea toccare a tutti i mussulmani, dal re sino all'ultimo artiere dell'esercito; vietò ai figli di famiglia di fare il peregrinaggio della Mecca o di darsi al mestiere dell'armi senza il permesso dei lor genitori, e non li dispensò da tale formalità nel secondo caso, se non trattandosi di pressanti pericoli.

Anche la legislazione criminale fu l'oggetto delle sue sollecitudini. Ordinò gli accusati di adulterio, omicidio ed altri capitali delitti non potessero essere condannati a morte senza la confessione dei rei o l'unanime deposizione di quattro testimoni. Gli adulteri doveano lapidarsi; i fornicatori, non maritati, banditi per un anno dopo aver ricevuto cento colpi di sferza, le nubi sopra la camicia, gli uomini a nudo, e se fossero di egual condizione, costretti a maritarsi; volle che i ladri venissero giudicati giuridicamente, e invece dei gastighi arbitrarii che veniano loro inflitti, stabilì supplizii più o meno gravi, secondo la natura dei delitti e il caso di recidiva: finalmente ordinò si lavassero i corpi dei